

# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Via Giovanni Giolitti, 1 – 10123 Torino – Tel. 011.562.24.68 – Fax 011.562.13.96

ordine.ingegneri@ording.torino.it - ordine.torino@ingpec.eu - www.ording.torino.it

Cod. Fisc. 80089290011

## Commissione Sicurezza

### Verbale della Riunione del 24/02/2015

L'anno duemilaquindici, il giorno 24 febbraio alle ore 19.00 presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, regolarmente convocata, si è riunita la Sottocommissione Sicurezza Cantieri con la **PRESENZA** dei sigg.ri Ing.ri:

1. Bunino Eloisa
2. Casaddio Guido
3. Errichiello Domenico
4. Fano Roberto
5. Franco Annalisa
6. Franzero Augusto Maria
7. Giani Fulvio
8. Infuso Andrea
9. Lauria Alberto
10. Lazzari Elisa
11. Maero Alberto
12. Portigliatti Piancera Manuel
13. Rivautella Liliana

La riunione si apre regolarmente alle ore 19.00. Dopo i convenevoli di rito si inizia ad analizzare i punti dell'O.d.G.:

- punto 1 dell'O.d.G. : Programmazione attività per l'organizzazione del Forum della Sicurezza 2015

In merito al Forum Sicurezza, che si svolgerà a Torino il 28, 29, 30 aprile 2015, l'ing Franco comunica ai presenti i titoli riportati di seguito delle tavole definitive che verranno trattate:

- buona prassi: come gli Ordini Professionali valorizzano i propri iscritti
- lavoratori all'estero: sicurezza e agenti biologici
- luoghi confinati in cantiere
- la bonifica bellica nei cantieri
- i near miss (quasi infortunio) – valutazione, analisi e verifica
- monitoraggi di agenti fisici
- rischio rapina (limiti e prerogative degli istituti di vigilanza)
- sicurezza ma quanto mi costi!

Rimane da definire ancora una tavola che verrà scelta tra le proposte pervenute durante la scorsa riunione della commissione sicurezza cantieri.

- punto 2 dell'O.d.G. : Analisi linee guida Inail apparecchi di sollevamento

Il documento, realizzato dall'Inail con rappresentanti di Aisem, Ance, Anfia, Anima, Confindustria, Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e UCoMESA, comprende le "Schede per la definizione di piani per i controlli di "apparecchi di sollevamento materiali di tipo trasferibile e relativi accessori di sollevamento [Articolo 71 comma 8 D.Lgs. 81/08 s.m.i.]"", documenti tecnici utili al datore di lavoro per garantire gli interventi di controllo, non straordinari (art. 71 comma 8 lett. b) punto 2), "da condurre, secondo frequenze prestabilite, ad opera di personale formato, competente ed informato, per assicurare la permanenza nel tempo dei requisiti di sicurezza e garantire un uso ininterrotto dell'attrezzatura, ove la documentazione del fabbricante a corredo dell'apparecchio di sollevamento ovvero dell'accessorio di sollevamento utilizzato risulti non disponibile (perché trattasi di macchina immessa sul mercato o messa in servizio prima del 21 settembre 1996, data di entrata in vigore in Italia della direttiva Macchine, o perché il manuale risulta smarrito ed il fabbricante dell'attrezzatura non è in grado di fornirne copia). Laddove, infatti, il manuale del fabbricante risulti disponibile o comunque reperibile, le indicazioni in esso contenute costituiscono il riferimento per il datore di lavoro".

In particolare si ricorda che per gli apparecchi di sollevamento di tipo trasferibile la sicurezza "dipende dalle condizioni di installazione e pertanto è necessario un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento, in base a quanto prescritto dall'art. 71 comma 8 lett. a)".

Il documento prevede "una prima sezione dedicata alla specifica tipologia di attrezzatura, ovvero gli apparecchi di sollevamento di tipo trasferibile, articolata in due parti: una generale, in cui sono individuati gli elementi delle attrezzature che vanno sottoposti a controlli, con la specifica del personale competente per eseguirli e le finalità degli stessi; una seconda, in cui sono dettagliati in modo più approfondito i controlli da eseguirsi sugli elementi della macchina ritenuti più critici o necessitanti di ispezioni più articolate".

La seconda sezione, invece, tratta "gli accessori di sollevamento non forniti di serie come parte integrante dell'attrezzatura di sollevamento; anche questa sezione è articolata in una parte generale che individua gli elementi oggetto dei controlli, finalizzati ad aspetti strutturali e circuitali, e le figure che dovrebbero condurli, ed una parte di dettaglio su alcuni interventi da eseguirsi".

# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Via Giovanni Giolitti, 1 – 10123 Torino – Tel. 011.562.24.68 – Fax 011.562.13.96

ordine.ingegneri@ording.torino.it - ordine.torino@ingpec.eu - www.ording.torino.it

Cod. Fisc. 80089290011

Al documento sono inoltre allegate due appendici:

- ⇒ nell'appendice A, allo scopo di fornire uno strumento di supporto per le diverse figure coinvolte fattivamente nei controlli, sono state elaborate delle check list che riassumono le ispezioni da condurre in base alla frequenza richiesta;
- ⇒ nell'appendice B è riportato un facsimile di registro utile strumento per annotare i controlli condotti sull'attrezzatura di lavoro, al fine anche di ottemperare a quanto previsto dall'art. 71 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Dopo aver riportato, riguardo al campo di applicazione, la definizione di apparecchio di sollevamento tratta dalla ISO 4306 ("apparecchio a funzionamento discontinuo, destinato a sollevare e movimentare nello spazio carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa") e alcuni esempi di apparecchi di sollevamento di tipo fisso (gru a torre, gru derrick, paranchi per l'edilizia, ...) e di accessori per il sollevamento (braca di nastro tessuto piatto, brache a fune di acciaio, brache di catena, golfari, ganci, ...), il documento riporta indicazioni sui profili del personale coinvolto nelle attività di controllo:

- ⇒ conduttore di gru: (identificabile con l'operatore di cui all'art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) persona che fa funzionare la gru al fine di posizionare dei carichi. È responsabile della manovra corretta dell'attrezzatura. Deve essere adeguatamente addestrato per la specifica tipologia di gru ed avere una sufficiente conoscenza della gru, dei suoi comandi e dei suoi dispositivi di sicurezza. [EN 12480-1];
- ⇒ imbracatore: (identificabile con l'operatore di cui all'art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) responsabile dell'attacco e dello sgancio del carico al e dall'organo di presa della gru, così pure dell'utilizzo della corretta attrezzatura di sollevamento in conformità con la pianificazione della manovra per il buon posizionamento dei carichi.
- ⇒ personale di manutenzione: [identificabile con l'operatore di cui all'art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. se specificatamente qualificato secondo quanto previsto all'art. 71 comma 7 lett. b)] personale responsabile della manutenzione della gru e del suo sicuro e soddisfacente funzionamento. È tenuto ad effettuare ogni manutenzione necessaria. Deve avere piena familiarità con l'attrezzatura ed i rischi che essa presenta e con le procedure di intervento previste.
- ⇒ tecnico esperto: [identificabile con l'operatore di cui all'art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. se in possesso delle competenze necessarie come previsto all'art. 71 comma 8 lett. c)] persona che, per la sua preparazione ed esperienza, possiede capacità e conoscenze nel campo delle gru e sufficiente familiarità con le principali regolamentazioni per poter determinare eventuali scostamenti dalle condizioni previste.

Il documento sottolinea che le figure descritte non devono necessariamente essere distinte tra loro, purché in possesso di tutte le competenze necessarie, e che dette figure "non devono essere appositamente reclutate dal datore di lavoro, ma possono coincidere, previo possesso dei requisiti necessari all'espletamento dei compiti previsti, con il personale in forza presso il datore di lavoro. Questo anche in considerazione di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 69 e 71 comma 7 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che prevede che il datore di lavoro assicuri una qualificazione del personale commisurata agli specifici rischi che le attrezzature di lavoro in uso presentano".

Si ricorda inoltre che "tutti i controlli condotti sull'attrezzatura devono essere riportati su apposito registro (di cui si riporta un facsimile nell'appendice B), ad eccezione di quelli giornalieri, per i quali è sufficiente la registrazione solo in caso in cui dovessero evidenziare eventuali difetti, al fine anche di ottemperare a quanto previsto dall'art. 71 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che prevede la registrazione dei risultati dei controlli condotti e la loro conservazione per almeno tre anni".

punto 3 dell'OdG: Analisi articolo pubblicato su Diritto e Giustizia, in merito alla sentenza n. 47283 depositata il 17/11/2014

Si passa ad analizzare un articolo apparso su Diritto&Giustizia, commento della sentenza n.47283 depositata il 17 novembre 2014 corte di Cassazione, sez. IV Penale. Segue una discussione tra i presenti in merito.

"Al coordinatore per la sicurezza compete una posizione di garanzia specifica, diretta ed autonoma. Essa, nei limiti precisati dalla legge, si affianca a quella degli altri destinatari delle norme antinfortunistiche e si connota per la effettività e per la concretezza con cui il coordinatore deve vigilare sulla configurazione dei lavori, non potendo la sua attività esaurirsi in una verifica astratta e formale del rispetto delle misure di sicurezza."

punto 4 dell'OdG : Analisi circolare 62 del 18/12/2014 (Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Deviazioni per ragioni personali)

Si segnala ai colleghi presenti, la circolare numero 62 del 18 dicembre 2014, che prende atto dell'orientamento univoco della Cassazione sulla necessità di valutare le esigenze familiari al fine di riconoscere o meno la possibilità di indennizzare gli incidenti occorsi al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola. Le disposizioni delle nuove linee si applicano ai casi futuri, a quelli ancora in istruttoria e a quelli per i quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non ancora prescritti o decisi con sentenze passate in giudicato. Esse precisano che il riconoscimento dell'indennizzo potrà essere ammesso alla tutela assicurativa dell'Inail, previa la "verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso" (l'età dei figli, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l'obbligo familiare di assistenza dei figli), "attraverso le quali sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e 'necessitato' tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata". Segue un'attenta discussione in merito.

# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Via Giovanni Giolitti, 1 – 10123 Torino – Tel. 011.562.24.68 – Fax 011.562.13.96  
ordine.ingegneri@ording.torino.it - ordine.torino@ingpec.eu - www.ording.torino.it

Cod. Fisc. 80089290011

## punto 5 dell'OdG: Varie ed eventuali

- a. Si segnala l'articolo apparso sulla rivista scientifica Prevention and Research: "Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e persone con disabilità". Questo lavoro intende riassumere le leggi italiane cercando di delineare delle indicazioni utili tese a garantire livelli di sicurezza adeguati nei luoghi di lavoro per persone di tutte le abilità;
- b. Si segnala un concorso realizzato dall'Inail Direzione Regionale Campania, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Polo Qualità di Napoli nell'ambito del progetto "Sicuramente...scuola", finalizzato alla realizzazione di prodotti multimediali, di una canzone o di una performance teatrale che trattino il tema del lavoro nella sua molteplicità e della prevenzione degli infortuni sul lavoro, elementi basilari per la tutela della salute e della sicurezza dell'individuo. Inoltre si intende porre l'accento sul fatto che la comunicazione, in tutte le sue forme, è nella società contemporanea, sempre più strumento di integrazione e coesione sociale nonché di diffusione di modelli comportamentali. Le modalità di partecipazione, riservata alle scuole secondarie di primo e secondo grado, sono indicate nel bando recuperabile on line. La scadenza per gli invii degli elaborati è il 23 marzo 2015;
- c. Si segnala uno spettacolo comico dal titolo "Casa Shock" - SOS Ridiamoci sopra ma... pensiamoci su - realizzato dalla compagnia cabarettistica "i Trigemini" a Padova nel mese di gennaio 2014 come una buona iniziativa per coinvolgere un pubblico ampio e trattare tematiche inerenti la sicurezza.
- d. Si rende noto che il 13 febbraio 2015 è stata pubblicata la Circolare n. 3 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e firmata anche dal Ministero dello sviluppo economico (Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica) e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Servizio Tecnico Centrale).

Nella Circolare, che ha per oggetto "Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall'alto. Chiarimenti", si indica che il documento è la risposta a "numerose richieste di chiarimenti" pervenute ai Ministeri in relazione all'utilizzo, durante l'esecuzione dei lavori in quota, dei dispositivi di ancoraggio a cui vengono collegati i sistemi per la protezione contro le cadute dall'alto.

Si precisa, preliminarmente, "che, in funzione della loro installazione, esistono due tipologie di dispositivi di ancoraggio:

- ⇒ quelli che seguono il lavoratore, installati non permanentemente nelle opere di costruzione e che sono quindi caratterizzati dall'essere amovibili e trasportabili (cosiddetti DPI - Dispositivi di Protezione Individuale);
- ⇒ quelli installati permanentemente nelle opere stesse, e che pertanto sono caratterizzati dall'essere fissi e non trasportabili. Si sottolinea che rientrano in tale fattispecie tutti i dispositivi o sistemi che non seguono il lavoratore alla fine dei lavori, ma restano fissati alla struttura, ancorché taluni componenti del dispositivo o sistema siano 'rimovibili', perché, ad esempio, avvitati ad un supporto".

Per meglio presentare le due tipologie di dispositivi di ancoraggio, il documento riporta anche altre informazioni.

### ✓ Dispositivi di ancoraggio installati non permanentemente nelle opere di costruzione

si ricorda che l'articolo 74, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. "intende per DPI qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro". Inoltre l'articolo 76, comma 1, del medesimo decreto stabilisce che i "DPI devono essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. n. 475/1992" ed infine l'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 475/1992 prescrive che "si intendono per DPI i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che li indossa o comunque li porti con sé da rischi per la salute e la sicurezza...". Da ciò consegue dunque che "i dispositivi di ancoraggio installati non permanentemente nelle opere di costruzione ed aventi la funzione di salvaguardare il lavoratore da rischi per la salute e la sicurezza sono considerati DPI". E dunque tali dispositivi di ancoraggio "presentano almeno le seguenti caratteristiche:

- sono portati in loco e messi in opera dal lavoratore;
- sono rimossi al termine del lavoro dal lavoratore stesso".

### ✓ Dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere di costruzione

Secondo i riferimenti normativi già riportati risulta evidente che "i dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere di costruzione, quindi fissi e non trasportabili, non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 475/92 e s.m.i., e pertanto, non devono riportare la marcatura CE come DPI".

E dunque – conclude il chiarimento ministeriale - "si ritiene che i dispositivi di ancoraggio destinati ad essere installati permanentemente in opere di costruzione siano da considerare prodotti da costruzione e come tali rientrino nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

La seduta si chiude alle 20,40 e **la prossima riunione è indetta per il giorno 18 marzo p.v.** Il presente verbale si compone di n. 3 pagine, stampate solo in fronte.

Torino, 24/02/2015

Il Coordinatore ing. Annalisa FRANCO

La Segretaria ing. Liliana RIVAUTELLA